

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE CREA APPARTENENTE AI LIVELLI IV-VIII

ANNO 2024

Il giorno 18 febbraio 2025

tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Presidente, Prof. Andrea Rocchi e dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli,

e

I Sigg.

Stefania Luzzi Conti per la CISL FSUR

Giampiero Golisano per la FLC CGIL

Massimo Lucarini per la SNALS CONFSAI

Guido Bonati per la FED. GILDA UNAMS

Mario Finoia per la ANIEF

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

in sede di contrattazione integrativa

VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e per il comparto "Istruzione e ricerca";

VISTI, in particolare, il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativo al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024;

TENUTO CONTO che ai sensi delle sopra richiamate disposizioni contrattuali le indennità da corrispondere al personale appartenente ai livelli IV – VIII, a titolo di trattamento accessorio ineriscono la remunerazione: **a)** del lavoro straordinario; **b)** di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità; **c)** dell'Indennità di Ente; **d)** dell'indennità di posizione per i funzionari di amministrazione; **e)** della produttività collettiva ed individuale e che per ciascuna delle citate indennità è costituito un apposito "Fondo" di pari denominazione;

SEDE LEGALE

Via della Navicella 2/4 - 00184 Roma
T +39 06 47836 1

@ crea@crea.gov.it **f** **w** www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 **f** **P.I.** 08183101008

VISTO il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico, articolo 11 e II biennio economico, articolo 6, che confermano *“le risorse e le modalità di suddivisione”* delle medesime, *“già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali”*, salvo quanto previsto negli stessi articoli;

VISTO l’art.123 del CCNL 18 gennaio 2024 periodo 2019-2021 comparto “Istruzione e ricerca” che individua le materie oggetto di relazioni sindacali e in particolare, quelle oggetto di contrattazione integrativa di cui al comma 4;

TENUTO CONTO che ai sensi delle disposizioni contrattuali di comparto in materia di partecipazione sindacale, sono oggetto di contrattazione i criteri di distribuzione delle indennità *ex lettere b) ed e)* e che a sensi del predetto articolo 43, comma 3, *“gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) e e) è oggetto di contrattazione decentrata”*;

VISTO l’art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

VISTO l’art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, recante *“adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”*, convertito dalla legge n. 12 del 1°11.02.2019;

VISTA in particolare la lett. b) del predetto art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento *“alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”*;

VISTO l’art.1 comma 673 della legge del 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che ha destinato le risorse necessarie per consentire al CREA la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario, da operare ai sensi dell’art.20 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO l’articolo 3 comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 che stabilisce che *“I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”*;

CONSIDERATO che nel PTFP 2023-2025 è stata prevista la spesa per la stabilizzazione di 20 unità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. N. 75/2017 da effettuare nel 2023 e a cui si è provveduto nel mese di dicembre 2023 tramite assunzione dei candidati risultati idonei alla procedura di

stabilizzazione indetta con decreto del Direttore Generale n. 0033720 del 5.04.2023, di cui 10 appartenenti ai Livelli VI e VII;

CONSIDERATO che nel PTFP 2024-2026 è stata prevista la spesa per la stabilizzazione di 9 unità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. N. 75/2017 da effettuare nel 2024 e a cui si è provveduto per scorrimento degli elenchi relativi alla procedura di stabilizzazione indetta con decreto del Direttore Generale n. 0033720 del 5.04.2023, di cui 2 appartenenti al Livello VI;

TENUTO CONTO della previsione della consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale di ruolo appartenente ai livelli IV-VIII per l'anno 2024 determinato, secondo quanto sopra disposto, nella misura di €. **13.616.073,38** salvo l'esito del controllo ex art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO che a norma del CCNL del 21.02.2002 le progressioni di cui agli articoli 53 e 54 del medesimo CCNL sono attuate con cadenza biennale;

VISTO l'art. 141 del CCNL del 18.01.2024 ed in particolare il comma 1 secondo cui *“Gli enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia”*;

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 15.06.2015 n. 81 secondo cui *“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”*.

CONSIDERATO che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato dei livelli V-VIII non costituiscono un “fondo” ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato a carico dei progetti di ricerca o dei fondi ordinari di bilancio;

RITENUTO di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità per il personale a tempo determinato nell'ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;

RITENUTO altresì che l'erogazione delle predette voci relative al trattamento accessorio debba avvenire in maniera proporzionata alla durata del contratto a termine;

VISTO il Decreto del Presidente n. 0037433 del 30.04.2024 che dispone la nomina delle delegazioni di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione integrativa nazionale relative, rispettivamente, al personale non dirigenziale ed al personale dirigenziale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTA la Delibera n. 1-2025 del Consiglio di amministrazione, assunta nella seduta del 24.01.2025 (Verbale n. 1/2025) avente ad oggetto “Delega al Presidente alla sottoscrizione degli accordi con le Organizzazioni sindacali”;

VISTA l’ipotesi di CCI sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 9.12.2024 relativa al trattamento accessorio del personale CREA appartenente ai livelli IV-VIII per l’anno 2024;

TENUTO CONTO della metodologia di calcolo come indicato nell’allegato 1 alla suddetta ipotesi di accordo che ne costituisce parte integrante:

VISTA la consistenza del fondo del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII per l’anno 2024, pari ad € **13.616.073,38**, così come risulta asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 7 della seduta del 17.12.2024, con il quale il predetto Organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001;

CONCLUSA con esito positivo la verifica congiunta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (nota DFP 007990 – P - del 31.01.2025) e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota MEF-RGS n. 26251 del 31.01.2025 in merito alla compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2 e dell’art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001;

RITENUTO necessario procedere alla stipula del contratto integrativo relativo alla consistenza del fondo accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII per l’anno 2024 e ai criteri di utilizzo dello stesso, come da Ipotesi sottoscritta il 9.12.2024

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Personale a tempo indeterminato:

Per l’anno 2024, fatti salvi eventuali incrementi derivanti dal rinnovo del CCNL e da disposizioni legislative, il fondo per il trattamento accessorio del personale livello IV – VIII, di cui all’articolo 43 del CCNL 7 ottobre 1996, determinato in complessivi € **13.616.073,38**, è ripartito come segue:

Lett. a) Compenso del lavoro straordinario	110.000,00
Lett. b) Remunerazione di particolari condizioni di disagio, responsabilità	300.000,00
Lett. c) Indennità di Ente	12.356.073,38
Lett. e) Produttività collettiva e individuale	850.000,00
TOTALE	13.616.073,38
* Dettaglio utilizzo risorse Lett. e) Produttività collettiva e individuale	850.000,00
I - Progressioni economiche dei livelli apicali nei singoli profili ex art. 53 CCNL 21.2.2002 con CCI del 1/12/2010	40.105,68
II - Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2 e 3 con CCI del 24/05/2017	89.952,47

III - Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2 e 3 con possesso requisiti al 31.12.2018	30.298,06
IV - Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2, 3 e 4 con possesso requisiti al 31.12.2020	72.603,76
V - Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2, 3 e 4 con possesso requisiti al 31.12.2022	55.690,12
VI - Totale Risorse destinate al finanziamento dell'art. 53 CCNL 21.2.2002 (I+II+III+IV+V)	288.650,09
VII Totale risorse Lett. e) destinate a Produttività collettiva e individuale	561.349,91
VIII Totale risorse Lett. e) Produttività collettiva e individuale (VI+VII)	850.000,00

I criteri di erogazione degli emolumenti delle suddette voci di cui alle lettere b) ed e), sono i seguenti:

Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità (lett. b) co 2, art. 43 CCNL 7/10/1996

Le risorse del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità di cui alla lettera b, del suddetto art. 43 comma 2, del CCNL 7/10/1996 sono assegnate in base ai seguenti incarichi, non rientranti negli ordinari compiti previsti dal profilo professionale dei dipendenti interessati:

FUNZIONE	COEFFICIENTE DI RESPONSABILITA'	UNITA'	MOTIVAZIONE	
Responsabile amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e gestione del personale presso i Centri di ricerca	1,5	12	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale	
Responsabile Ufficio gestione progetti di ricerca presso i Centri di ricerca	1,3	12		
Responsabile Ufficio contabilità presso i Centri di ricerca	1	24		
Responsabile Ufficio/Attività negoziale e patrimonio presso i Centri di ricerca				
Responsabile Ufficio amministrativo certificazione delle sementi personale presso il Centro CREA-DC	1	1		
Responsabile aziendale/laboratorio/ presso i Centri di ricerca	1,3	12		
	1	24		
Responsabile informatico/Responsabile di organizzazioni complesse/economo cassiere	1	39		
Responsabile dei servizi presso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale	1,3	9		
	1	6		

Tutti gli incarichi sopra indicati, comprovati da provvedimento, da ordine di servizio, o lettera di incarico, verranno remunerati in base alla durata dell'incarico; in caso di dipendenti destinatari di più incarichi, verrà remunerata la posizione di miglior favore.

Le risorse del presente fondo saranno utilizzate anche per remunerare il personale soggetto a turni da svolgere in orario diurno e notturno, nonché nei giorni festivi.

Con riferimento alle indennità ex art. 43, co.2 lett. b), si stabilisce inoltre che:

- per le indennità previste per i **Responsabili di Ufficio** presso i Centri di Ricerca, i relativi Direttori, individueranno al massimo un incarico per ciascun Centro di ricerca a cui attribuire il coefficiente di 1,3.
- per le indennità previste per i **Responsabili di azienda/laboratorio**, i relativi Direttori individueranno al massimo un incarico per ciascun Centro a cui attribuire il coefficiente di 1,3. Il numero degli incarichi di responsabile di azienda/laboratorio indicato in numero pari a 12+24 unità è da intendersi come stima, fermo restando che il numero definitivo delle posizioni di responsabilità sarà quello che verrà comunicato dai Direttori di Centro.
- per le indennità previste per **Responsabile informatico/Responsabile di organizzazioni complesse/economo cassiere** i relativi Direttori di Centro e il Direttore Generale per la sede centrale individueranno il personale interessato e ne daranno preventiva informazione alle OO.SS.
- per le indennità previste per i **Responsabili dei Servizi all'interno degli Uffici dirigenziali dell'Amministrazione centrale**, il Direttore Generale individuerà gli incarichi a cui attribuire il coefficiente di 1,3.

Produttività collettiva e individuale (lett. e, co 2, art. 43 CCNL 7/10/1996)

La ripartizione delle risorse è effettuata in base al punteggio ottenuto da ciascun dipendente di livello IV – VIII, nel calcolo della performance complessiva individuale (PI), così come disposto nel Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 144 del 15.12.2021.

Per la ripartizione delle risorse vengono definite quattro classi di punteggio corrispondenti alle quattro fasce di merito (Punteggio PI) di cui al calcolo della performance complessiva individuale (PI) indicato al paragrafo 4 del Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 144 del 15.12.2021 e ai correlati coefficienti, correlati alla effettiva prestazione lavorativa resa dal dipendente durante l'anno (Servizio ordinario, Servizio SW/Telelavoro, Servizio fuori sede, Missioni, Frequenza corsi, Permesso sindacale), secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Classe di punteggio	Fasce di merito	Coefficiente	Correttivo applicato al coefficiente per il calcolo dell'indennità	
			Prestazione lavorativa effettiva superiore a 20 giorni e fino a 80 giorni*	Prestazione lavorativa effettiva oltre 80 giorni
$3,70 \leq \text{Punteggio} \leq 4,00$	A – fascia massima	1,50	0,2	1
$3,00 \leq \text{Punteggio} < 3,70$	B – fascia intermedia	1,25	0,2	1
$2,00 \leq \text{Punteggio} < 3,00$	C – fascia minima	1,00	0,2	1
$\text{Punteggio} < 2,00$	D – fascia esclusa	0,00	0,2	1

*Al personale che ha svolto nell'anno una prestazione lavorativa effettiva fino a 20 giorni non viene corrisposta alcuna indennità di produttività.

In conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 19 del CCNL sottoscritto il 18 gennaio 2024 relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione del CREA, è comunque garantito quale premio di produttività un importo maggiorato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a produttività collettiva e individuale al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla predetta maggiorazione, a carico del Fondo per la produttività, è fissato in 9.000 euro.

Tale maggiorazione, comma 3 dell'articolo 19 del suddetto CCNL, viene attribuita a una quota di dipendenti pari al 5% (arrotondata per difetto) del personale valutato positivamente. In caso di ex aequo tra i dipendenti che abbiano conseguito la valutazione più elevata, fermo restando il predetto limite del 5%, avrà diritto alla citata maggiorazione del 30% il dipendente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'anno immediatamente precedente alla valutazione in esame. In caso di ulteriore ex aequo, si terrà inoltre conto del punteggio più elevato conseguito negli anni immediatamente precedenti.

L'attribuzione di un punteggio inferiore a 2 nella performance complessiva individuale comporta la mancata erogazione delle risorse di cui alla lett. e), co 2, dell'art. 43 CCNL 7/10/1996 (produttività collettiva e individuale.) e, per i dipendenti che occupino posizioni di responsabilità di Strutture organizzative, comporta anche la revoca dell'incarico.

Le eventuali economie di spesa derivanti dalle risorse di cui al fondo dell'art. 43, comma 2, lett. a) del CCNL del 7/10/1996, per l'anno 2024, sono destinate, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ad incrementare le risorse del fondo per la remunerazione della produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL del 7/10/2016, relative allo stesso anno.

Articolo 2 - Personale a tempo determinato

L'importo complessivo da destinare al trattamento accessorio spettante al personale a tempo determinato livelli V – VIII per l'anno 2024, è riportato nel seguente prospetto ed è pari all'importo determinato per il personale a tempo indeterminato, come risultante dal prospetto allegato al presente accordo.

Livelli	V	VI	VII	VIII
Importo complessivo da destinare alla contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale a tempo determinato livelli V – VIII Anno 2024	€ 12.625,34	€ 10.931,11	€ 9.650,70	€ 8.425,62
Di cui: Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996)	€ 11.477,96	€ 9.783,73	€ 8.503,32	€ 7.278,24

Fermo restando l'importo da corrispondere a titolo di Indennità di Ente ai sensi dell'art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996, di importo equivalente a quello corrisposto al personale a tempo indeterminato, i criteri di erogazione degli emolumenti relativi alla **Produttività collettiva e individuale (art. 43 comma 2, lettera e) CCNL 7/10/1996** sono i seguenti:

Le risorse destinate alla produttività collettiva e individuale verranno corrisposte sulla base del punteggio ottenuto da ciascun dipendente di livello V – VIII, nel calcolo della performance complessiva individuale (**PI**), così come disposto nel Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 144 del 15.12.2021. La valutazione è in capo al coordinatore/responsabile di progetto sulle cui risorse grava il rapporto di lavoro a tempo determinato, o in capo al responsabile dell'unità organizzativa a cui il dipendente è assegnato.

Per la ripartizione delle risorse vengono definite quattro classi di punteggio corrispondenti alle quattro fasce di merito (Punteggio PI) di cui al calcolo della performance complessiva individuale (PI) indicato al paragrafo 4 del Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 144 del 15.12.2021 e ai correlati coefficienti, correlati alla prestazione lavorativa resa dal dipendente durante l'anno (Servizio ordinario, Servizio SW/Telelavoro, Servizio fuori sede, Missioni, Frequenza corsi, Permesso sindacale), secondo quanto indicato nella tabella seguente.

Classe di punteggio	Fasce di merito	Coefficiente	Correttivo applicato al coefficiente per il calcolo dell'indennità	
			Prestazione lavorativa effettiva superiore a 20 giorni e fino a 80 giorni*	Prestazione lavorativa effettiva oltre 80 giorni
$3,70 \leq \text{Punteggio} \leq 4,00$	A – fascia massima	1,50	0,2	1
$3,00 \leq \text{Punteggio} < 3,70$	B – fascia intermedia	1,25	0,2	1
$2,00 \leq \text{Punteggio} < 3,00$	C – fascia minima	1,00	0,2	1
$\text{Punteggio} < 2,00$	D – fascia esclusa	0,00	0,2	1

*Al personale che ha svolto nell'anno una prestazione lavorativa effettiva fino a 20 giorni non viene corrisposta alcuna indennità di produttività.

L'attribuzione di un punteggio inferiore a 2 nella performance complessiva individuale comporta la mancata erogazione delle risorse di cui alla lett. e), co 2, dell'art. 43 CCNL 7/10/1996 (produttività collettiva e individuale.)

Il budget massimo per la remunerazione della produttività individuale del dipendente è equivalente al valore massimo del premio corrisposto al personale di ruolo per lo stesso anno.

Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca, la predetta indennità deve essere prevista nel piano finanziario del progetto approvato, al fine di assicurare l'ammissibilità della correlata spesa da parte dell'Ente finanziatore del progetto.

Il presente contratto collettivo integrativo è approvato con modalità telematica.

<u>F.to Andrea Rocchi</u>	CISL FSUR	<u>F.to Stefania Luzzi Conti</u>
<u>F.to Maria Chiara Zaganelli</u>	FLC CGIL	<u>NON FIRMATO</u>
	SNALS CONFSAL	<u>F.to Massimo Lucarini</u>
	FED. GILDA UNAMS	<u>F.TO Guido Bonati</u>
	ANIEF	<u>F.to Mario Finoia</u>

METODOLOGIA DI CALCOLO

Importi da destinare al trattamento accessorio per il personale a tempo determinato livelli V – VIII - Anno 2024, sulla base di quanto corrisposto al tempo indeterminato.

Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996)

Livelli	V	VI	VII	VIII
Indennità di ente mensile (per n. 12 mensilità)	€ 9.281,88	€ 7.911,72	€ 6.876,36	€ 5.885,64
Indennità Ente annuale	€ 2.196,08	€ 1.872,01	€ 1.626,96	€ 1.392,60
TOTALE	€ 11.477,96	€ 9.783,73	€ 8.503,32	€ 7.278,24

IMPORTO MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO DA DESTINARE AL PERSONALE LIVELLI V-VIII A TEMPO DETERMINATO AL NETTO DELL'INDENNITA' DI ENTE (basata su quanto corrisposto al personale a tempo indeterminato)

Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale livelli IV – VIII a tempo indeterminato, anno 2024	€ 13.616.073,38
Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996) da remunerare a tempo indeterminato	€ 12.456.073,38
Differenza	€ 1.160.000,00
Valore presenti al 1/1/2024	1.011,00
Importo medio al netto dell'indennità di Ente	€ 1.147,38

Compenso del lavoro straordinario (art. 43 comma 2, lettera a) CCNL 7/10/1996)

Livelli	V	VI	VII	VIII
Tariffa oraria lavoro diurno	€ 16,84	€ 15,49	€ 14,19	€ 13,42

Compenso del lavoro in turni (art. 47 comma 2) CCNL 7/10/1996)

Livelli	V	VI	VII	VIII
Tariffa oraria indennità turni diurni	€ 3,37	€ 3,10	€ 2,84	€ 2,68